

SLAI COBAS

Sindacato dei lavoratori autorganizzati intercategoriale

Sede legale: via Masseria Crispi 4 / 80038 Pomigliano D'Arco NA / Tel. 081 8037023

Sede nazionale: Viale Liguria, 49 20143 Milano / Tel. 02 8392117

Alfa Romeo di Arese:

**300 operai Alfa dello Slai Cobas vincono in Cassazione:
Cancellato un anno di CIG (dicembre 2002-dicembre 2003).**

“La Fiat paghi la differenza tra stipendio pieno e CIG”.
La Corte d'Appello di Milano dovrà applicare quanto oggi sentenziato.

Secondo la Corte di Cassazione *la sentenza della Corte d'Appello di Milano* che, nel 2007, diede ragione alla FIAT riguardo la CIG dal dicembre 2002 al dicembre 2003 di 1.040 operai Alfa Romeo di Arese,

“va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, fatta applicazione dei principi di diritto formulati nella disamina dei motivi accolti, deciderà delle originarie domande e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio”.

La causa era promossa dallo Slai Cobas, dalla Fiom e da 300 operai dello Slai Cobas.

Lo Slai Cobas, con il coordinatore provinciale Renato Parimbelli, e i 300 operai Alfa dello Slai Cobas erano difesi dall'avv. Mirco Rizzoglio. La Fiom non era presente con i suoi legali all'udienza in Cassazione.

Nel dicembre 2002 la Fiat espulse dall'Alfa Romeo di Arese 1.040 operai chiudendo il reparto Carrozzeria e le Costruzioni sperimentali e spostando le lavorazioni a Torino.

Tutti i lavoratori furono messi in Cassa integrazione per 12 mesi, tanto per cominciare.

L'opposizione dei lavoratori fu fatta innanzitutto con una lotta sindacale ininterrotta (manifestazioni quasi quotidiane, occupazioni, ecc..).

Impugnarono legalmente la CIG 300 operai iscritti allo Slai Cobas (Cause individuali), e lo Slai Cobas e la Fiom come organizzazioni sindacali (Art. 28 dello Statuto).

Il 26 luglio 2003 il Giudice del Lavoro di Milano dott. Atanasio dichiarò d'urgenza l'antisindacalità dell'operato della Fiat :

“Ordina a Fiat spa l'immediato rientro nello stabilimento di Arese delle linee produttive relative al VAMIA ed alle Costruzioni Sperimentali, nonché di revocare immediatamente ed ex ante tutte le sospensioni in Cigs e di riammettere immediatamente i lavoratori sospesi nei rispettivi posti di lavoro”.

La Fiat fece finta di rispettare la sentenza:

pagò agosto a stipendio pieno a tutti gli operai, ma approfittò delle ferie per trasferire a Torino tutti i macchinari più importanti e distrusse con le ruspe quanto rimasto nei capannoni delle linee di montaggio. E a settembre la Fiat mise di nuovo tutti in CIG.

Dopo la sentenza d'urgenza del dott. Atanasio, anche le sentenze di merito di 1° grado (dott.ssa Cincotti) hanno revocato la CIG, ma la Fiat non le ha mai applicate.

Solo nel 2004 fu dato un acconto di 2500 euro a un gruppo di lavoratori. E qualche operaio, con le cause individuali, ha potuto incassare un po' di altri soldi.

Nel 2007 la Corte d'Appello di Milano (presidente e giudice relatore De Angelis) ha ribaltato le cause di 1° grado ed ha dato ragione alla Fiat su tutto.

Negli scorsi anni quasi tutti i lavoratori che sono andati in pensione o in mobilità hanno dovuto restituire alla Fiat i soldi incassati dopo le cause di primo grado per la CIG dicembre 2002-dicembre 2003.

Ora si dovrà tenere una nuova causa d'Appello a Milano; e questa Corte è tenuta ad applicare quanto oggi deciso dalla Corte di Cassazione.

I lavoratori che hanno avuto una parte di risarcimento, avranno poi la differenza; chi non ha avuto nulla, dovrà essere pagato per quei 12 mesi a stipendio pieno (Stipendio pieno meno i soldi presi con la CIG, cioè circa 10mila euro), + rivalutazione monetaria + interessi legali. E la Fiat, oltre che pagare i lavoratori, dovrà anche pagare all'INPS tutti i contributi dei 12 mesi in questione.

Brevi considerazioni sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 11322 del 2015

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11322 del 2015 ha confermato la sussistenza del comportamento antisindacale da parte di Fiat Group Automobili S.p.A., già Fiat Auto S.p.A., relativamente allo stabilimento di Arese.

La questione ebbe inizio nel 2002 quando la Fiat decise di dare corso alla collocazione in Cassa Integrazione Straordinaria dei lavoratori, contestualmente al trasferimento da Arese a Torino delle linee produttive del VAMIA – veicoli a basso impatto ambientale e delle attività delle costruzioni sperimentali.

La questione era stata portata all'attenzione dei giudici del Tribunale di Milano e della Corte d'Appello di Milano dal sindacato SLAI COBAS insieme a circa 300 lavoratori, con alterne vicende culminate in una sentenza della Corte d'Appello di Milano, presieduta dal dott. De Angelis, anche relatore della decisione cassata dalla Suprema Corte con cui erano state rigettate sia le domande proposte dal sindacato che quelle individuali proposte dai lavoratori nei confronti di Fiat.

La Cassazione con la recente sentenza ha affrontato una serie di tematiche di evidente attualità, tenuto conto del vasto dibattito sviluppatosi in ordine alla opportunità delle ennesime recenti riforme dell'ordinamento lavoristico.

In primo luogo la Corte ha rigettato l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, sollevata dalla Fiat, facendo leva sul mero fatto che il lungo lasso di tempo potesse ritenere non più utile una decisione (come se il tempo cancellasse i comportamenti anti-giuridici).

In secondo luogo è stata respinta l'eccezione, riproposta sistematicamente da Fiat, della carenza di legittimazione dello SLAI COBAS a proporre il ricorso ex art. 28 l. 300/1970, ricordando come ripetutamente sia i giudici di legittimità che quelli di merito avevano accertato la dimensione nazionale del sindacato.

Per quanto riguarda il merito della complessa controversia, la Corte ha accolto una serie di motivi dedotti dallo SLAI COBAS e dai lavoratori, attinenti le regole di informazione e partecipazione del sindacato.

Si è ribadito che la disciplina del d.P.R. n. 218/2000 non ha abrogato la l. 223/1991 e ha lasciato quindi intatti gli oneri di comunicazione stabiliti dall'art. 1 di quest'ultima disposizione.

Nella scelta dei lavoratori da porre in Cassa, la legge quindi prescrive che il datore di lavoro comunichi alle OO.SS. i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, anche al fine di evitare comportamenti discriminatori.

Tale disposizione, quindi, tutela i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle OO.SS. anche successivamente al d.P.R. n. 218/2000, che è volto unicamente a regolamentare il procedimento amministrativo.

Si è, altresì, precisato, che la predetta norma del 2000 non ha spostato l'informazione sui criteri di scelta e sulla rotazione dal momento iniziale della comunicazione a quello successivo dell'esame congiunto.

Correttamente è stato sottolineato come, da una diversa soluzione deriverebbe solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale con compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato, dando luogo a un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato.

Da queste premesse si è dedotto che l'esistenza di vizi inerenti all'obbligo informativo integra sia un'ipotesi di condotta antisindacale cui si può porre rimedio sulla base dell'azione ex art. 28 l. 300/1970 -sia investendo l'elemento essenziale della complessa fattispecie- causa diretta di illegittimità di collocazione in CIGS dei lavoratori.

In ordine al contenuto della comunicazione di apertura della procedura di Cassa si è anche osservato come le locuzioni spesso usate dai datori di lavoro; quali "esigenze tecniche o produttive" o "esigenze professionali e funzionali" siano generali ed astratte e quindi inadeguate ad assolvere alla funzione informativa del sindacato, essendo prive di qualunque concretezza. Inoltre, è stato ribadito che una comunicazione generica in ordine ai criteri di scelta in base ai quali individuare i dipendenti interessati alla sospensione non può essere sanata neanche dal contratto successivo con le OO.SS., trovandosi queste ultime a dover interloquire senza essere preventivamente a conoscenza dei dati da trattare, in tal modo richiamando una giurisprudenza secondo cui è da escludersi qualsiasi carattere sanante con effetto retroattivo di procedure successivamente avviate.

La sentenza conclude, quindi, riconoscendo la natura plurioffensiva del comportamento datoriale da cui è derivata, conseguentemente, una lesione dell'interesse individuale dei lavoratori e quindi l'ammissibilità di 2 azioni, quella collettiva del sindacato SLAI COBAS e quella individuale dei lavoratori.

Dalla predetta sentenza consegue il diritto dei lavoratori ad ottenere il risarcimento del danno, consistente nel differenziale tra quanto percepito a titolo di indennità di cassa e la retribuzione spettante sulla base del livello di inquadramento, per tutto il periodo di cassa, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati dal 2002 ad oggi.

Arese, 11 giugno 2015

Slai Cobas Alfa Romeo

11 febbraio 2011

11 giugno 2015

Giusto 4 anni e 4 mesi fa venivano illegalmente licenziati i lavoratori Alfa dello Slai Cobas di Innova Service,

ancora oggi senza lavoro e senza alcun indennizzo nonostante una sentenza di reintegro nel posto di lavoro e di pagamento degli arretrati di 2 anni fa.

A LORO DEDICHIAMO QUESTA VITTORIA

<https://cobasalfa.wordpress.com/>

<https://www.youtube.com/user/cobasalfa>

<https://www.facebook.com/cobasalfa>